



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA**  
**Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr. Alessandro Pellegri, a scioglimento della riserva assunta in data **23.05.2024**, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**(ART. 80 CCII)**

**Nel procedimento n. 25/2022 e 25-1/2022 R.P.U. promosso da:**

Domenico Paolini-Matteo Lorenzo Paolini-Katy Menchini

(ricorrenti)

Avv. Norberto Ventolini

(Foro di Civitavecchia)

OGGETTO: concordato minore – omologazione.

Il Giudice Designato, Dott. Alessandro Pellegri,

visto il ricorso, e successive integrazioni, per l'ammissione della proposta di concordato minore depositato da Domenico Paolini c.f. PLNDNC63S24F023L, Matteo Lorenzo Paolini c.f. PLNMTL59D12F023R e Katy Menchini c.f. MNCKTY70L45B832U, con il patrocinio dell'Avv. Norberto Ventolini e con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Massa Carrara, nella persona del Gestore nominato Dott. Federico Breschi

richiamato il precedente Decreto ex art. 78 CCII

esaminata la relazione ex art. 79 CCII dell'OCC-Commissaria Giudiziale, Dott.ssa Arianna Menconi, che ha dato atto dell'intervenuto raggiungimento delle maggioranze ivi richieste, anche a seguito dell'applicazione del comma 3 della medesima norma;

considerato infatti che *“la proposta di concordato presentata dal sig. Domenico Paolini risulta approvata da 7 creditori su 11, rappresentanti il 71,52% dell'ammontare totale dei crediti”, “la proposta di concordato presentata dal sig. Matteo Lorenzo Paolini risulta approvata da 9 creditori su 12, rappresentanti il 71,52% dell'ammontare totale dei crediti”, “la proposta di concordato presentata dalla sig.ra Katy Menchini risulta approvata dal 68,16% dell'ammontare totale dei crediti”* (cfr. relazione Dott.ssa Menconi)



osservato che i voti contrari pervenuti da Inps, Agenzia delle Entrate e Comune di Massa non afferiscono alla convenienza della proposta;

rilevato che sono state altresì eseguite le formalità e gli adempimenti previsti dall'art. 78 commi 1 e 2 CCII;

rilevato che nel corso dell'udienza tenuta in data 23/05/2024 l'Avv. Catalano per il creditore AURELIA SPV SRL ha fatto presente che Aurelia SPV non è titolare dei crediti chirografari indicati nel piano, e segnatamente € 2.337,00 ed € 234.778,00 per i sigg.ri Domenico Paolini e Matteo Lorenzo Paolini;

considerato che l'importo indicato come credito chirografario per € 234.778,00 intestato ad Aurelia SPV è stato erroneamente conteggiato all'interno del piano in quanto trattasi di "credito passato a perdita", come desumibile dalla visura della Centrale Rischi estratta dalla Banca d'Italia per i sigg.ri Paolini, secondo cui la categoria "*Sofferenze – crediti passati a perdita*" sta a significare che trattasi di "*Crediti in sofferenza che l'intermediario ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero*" (cfr. visura Centrale Rischi Banca d'Italia);

verificate l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

ritenuta pertanto la ricorrenza di tutti i presupposti indicati dall'art. 80 CCII per l'omologa del concordato minore;

#### **P.Q.M.**

**Omologa il concordato minore** proposto da Domenico Paolini c.f. PLNDNC63S24F023L, Matteo Lorenzo Paolini c.f. PLNMTL59D12F023R e Katy Menchini c.f. MNCKTY70L45B832U;

dispone le seguenti forme di pubblicità della presente sentenza:

- 1) La pubblicazione della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale;
- 2) L'iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese per il solo ricorrente Domenico Paolini (unico ricorrente iscritto quale imprenditore nel Registro delle Imprese);

manda alla Cancelleria per quanto sub 1) e per la comunicazione del presente decreto ai ricorrenti, nonché all'OCC-Commissaria Giudiziale per la pubblicazione di cui al sub 2).

Dispone che i ricorrenti compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC-Commissaria Giudiziale;

Dispone che l'OCC-Commissaria Giudiziale entro 10 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, inviti i creditori a precisare il proprio credito, specificando l'importo per capitale, interessi e spese, concedendo loro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, e quindi, sulla base delle note di precisazione ricevute, predisponga nei successivi 30 giorni un elenco aggiornato dei creditori, ed il relativo piano dei pagamenti aggiornato, da far approvare allo scrivente;

Autorizza l'OCC-Commissaria Giudiziale ad aprire un conto corrente intestato alla procedura sui cui poter operare telematicamente (tramite *home banking*), ove far confluire le somme raccolte in esecuzione della proposta e, per quanto di competenza, a provvedere ai successivi pagamenti sulla base del piano dei pagamenti aggiornato e approvato dal giudice, con cadenza semestrale a decorrere dall'approvazione del suddetto piano dei pagamenti;



Dispone che i pagamenti siano eseguiti a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al creditore, o assegno circolare intestato al creditore; in caso di irreperibilità dei creditori, si applicherà quanto disposto dall'art. 232 CCII per quanto compatibile;

Ricorda all'OCC-Commissaria Giudiziale che ogni sei mesi (a partire dalla comunicazione della presente sentenza) dovrà riferire al Tribunale per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato, ai sensi dell'art. 81 comma 1 CCII;

ricorda ancora all'OCC-Commissaria Giudiziale l'obbligo, previsto dall'art. 81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

**Dichiara chiusa la procedura.**

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Massa li 13.06.2024

Il Giudice

Dott. Alessandro Pellegrini

